

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 720

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BAGNOLI, BUCCIARELLI, BETTONI
BRANDANI e PETRUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1994

Riordino della tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche

ONOREVOLI SENATORI. - Il fine di questo disegno di legge concerne l'obbligatorietà della verifica delle attestazioni di idoneità e non idoneità rilasciate dai centri autorizzati di medicina dello sport, nonché del numero degli atleti che possono realmente compiere attività agonistica in maniera tale che si colmi il vuoto attualmente esistente tra le visite realmente fatte e quelle che devono essere invece eseguite.

Si regolano altresì, sul piano normativo, i compiti delle USL nel settore della medicina sportiva e si conferisce obbligatorietà di ricorso in strutture private riconosciute dalle Regioni qualora la struttura pubblica non riesca a garantire l'espletamento delle visite per il certificato di idoneità agonistica entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Si riconosce, inoltre, la materia della medicina dello sport quale materia obbligatoria per gli esami di concorso e di idoneità

per l'accesso ai ruoli regionali dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e dal decreto ministeriale 10 marzo 1983, e successive modificazioni, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Tutti i praticanti dell'attività agonistico-dilettantistica di società affiliate al CONI o da questo riconosciute nonché i partecipanti alle finali dei Giochi della gioventù, poichè il certificato di idoneità agonistica allo sport è un atto medico legale obbligatorio, partecipano alla spesa con una somma forfettaria ed onnicomprensiva che sarà stabilita con delibera regionale.

Sono esenti gli atleti che non hanno compiuto la maggiore età e quelli che superano un limite di età fissato dalle singole federazioni del CONI e dagli enti di promozione sportiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno entro il mese di marzo, i Comitati provinciali delle singole Federazioni sportive del CONI e gli enti promozionali da esso riconosciuti devono comunicare ai Dipartimenti di sicurezza sociale della Regione di appartenenza il numero dei propri tesserati agonisti che necessitano di certificato di idoneità sportiva.

2. Ogni anno, entro il mese di marzo, tutti i servizi di medicina dello sport delle unità sanitarie locali (USL) e tutti gli specialisti in medicina dello sport privati, comunque autorizzati dalle proprie Regioni ad emettere certificati di idoneità agonistica alla pratica sportiva, devono comunicare al Dipartimento di sicurezza sociale della Regione di appartenenza il numero degli attestati d'idoneità e di non idoneità rilasciati nell'anno precedente.

3. Le USL, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono ed integrano i servizi di medicina dello sport in funzione delle necessità del territorio individuate dalla Regione.

4. Nel caso in cui le USL non riescano a garantire l'espletamento della visita per il rilascio del certificato di idoneità agonistica nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, la suddetta visita può essere effettuata da medici specialisti in medicina dello sport operanti presso strutture autorizzate dalle proprie Regioni alla emissione della certificazione di idoneità agonistica allo sport, secondo precise normative emanate dalle Regioni medesime.

Art. 2.

1. La medicina dello sport è inserita nelle materie oggetto degli esami di concorso e

di idoneità per l'accesso ai ruoli regionali dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di cui rispettivamente al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, e al decreto ministeriale 10 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1983, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Tutti i praticanti attività sportiva agonistica dilettantistica regolarmente iscritti alle società affiliate al CONI o da esso riconosciute, ed i partecipanti alle finali dei Giochi della gioventù, visto che l'accertamento medico sportivo per conseguire il certificato di idoneità agonistica allo sport è un atto medico legale, obbligatorio per legge, di medicina preventiva, di prevalente interesse pubblico, partecipano alla spesa con una tariffa forfettaria ed onnicomprensiva che deve essere stabilita con delibera regionale ed inserita nel tariffario delle prestazioni di natura igienistica e medico-legale rese dalle USL.

2. I praticanti attività sportiva agonistica dilettantistica regolarmente iscritti a società affiliate o riconosciute dal CONI ed i partecipanti alle finali dei Giochi della gioventù che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono esentati totalmente dalla partecipazione alla spesa per la visita, e gli eventuali ulteriori accertamenti, per il conseguimento dell'idoneità agonistica allo sport. Godono della medesima esenzione gli atleti la cui età superi un limite determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle singole federazioni del CONI e dagli enti di promozione sportiva.